

(N. 931-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 1085)

d'iniziativa dei deputati **TARGETTI, GHISLANDI, MALAGUGINI, MAZZALI e COSTA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1950

Durata in carica delle Amministrazioni comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — Come voi sapete in base al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 (articolo 8), i consigli comunali durano in carica 4 anni e si debbono rinnovare integralmente alla scadenza del quadriennio.

Poichè in virtù di tale decreto le nuove libere elezioni nei comuni del nostro Paese si sono svolte nell'anno 1946, i consigli comunali stanno per scadere e debbono essere rinnovati.

Siccome però è da ritenere che tali nuove elezioni si faranno a scaglioni nel corso dell'anno 1950, come il Governo ha più volte promesso, vi sarebbe un periodo di vacanza tra il vecchio Consiglio comunale ed il nuovo.

È vero che per un principio generale di ordine pubblico, che del resto era anche sancito nell'articolo 283 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, gli investiti di una carica pubblica cessano dal loro ufficio quando vengono eletti i nuovi, ma poichè l'articolo 8 del decreto n. 1 del 1946 stabilisce che: « il Sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio », ma poi aggiunge che: « tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori », parve dubbio se, oltre il Sindaco e la Giunta, rimanesse in carica anche il Consiglio comunale.

Perciò l'onorevole Targetti ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge relativa alla proroga dei Consigli comunali. Tale pro-

posta è stata svolta nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 febbraio u. s.

La 1^a Commissione l'ha approvata con qualche modifica e la proposta di legge, con relazione favorevole e con l'adesione del Governo, è stata definitivamente approvata nella seduta del 17 marzo u. s.

Il testo è il seguente:

« Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

« Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La vostra 1^a Commissione in sede referente la ha pure approvata, avendo il relatore dato ragione delle principali varianti del testo dei proponenti.

Secondo una prima variante il disegno di legge, anzichè prorogare la durata dei vecchi consigli comunali fino all'insediamento dei nuovi, stabilisce che essi rimangono in vita fino alla convocazione dei comizi elettorali. Il termine è più esatto, rispondendo ad una retta prassi dell'epoca anteriore al fascismo che i consigli comunali non vengano convocati nel periodo (del resto breve) che intercorre tra la convocazione dei comizi e l'insediamento degli eletti.

Ma il collega onorevole Rizzo Domenico fece osservare che poteva sorgere un nuovo dubbio e cioè se in questo periodo di tempo Sindaco e Giunta rimanessero in carica.

L'onorevole Rizzo presentò il seguente emendamento aggiuntivo. «ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale ».

Una seconda variante fu quella relativa alle amministrazioni straordinarie, ma su questo punto (dato il limitato numero di esse) non vennero fatte osservazioni.

Per queste ragioni il relatore sottopone alla vostra approvazione la proposta di legge.

UMBERTO MERLIN, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale.

Identico.

Art. 2.

Identico.